

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2009, N. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

La legge in esame, persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio economico, socio- culturale ed ambientale del territorio regionale attraverso le attività del settore agricolo, in particolare, promuovendo lo sviluppo dell'agriturismo e la multifunzionalità delle aziende agricole.

Il titolo I, intitolato agriturismo e attività connesse, definisce l'attività agrituristiche nonché la sua connessione e complementarietà con l'attività agricola, delineando le funzioni in materia svolte da Regione, Province Comunità Montane e Comuni. In particolare, sono previsti incentivi per aumentare la ricettività delle strutture al fine di promuovere la produzione agroalimentare regionale tipica. Sono previste strutture con un massimo di dodici camere per i territori di pianura, diciotto nei territori montani o all'interno di parchi.

Viene invece prevista una particolare forma di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare" da svolgersi nei soli territori delle Comunità montane o Unioni di comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, ovvero nelle zone siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale. In questo caso, la ricettività è limitata a poche persone e la possibilità di somministrazione dei pasti è garantita solo a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

La legge dispone poi di una serie di vincoli e obblighi. In particolare, il titolare dell'agriturismo dovrà essere un imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del cod. civ, e dedicare il numero maggiore di giornate lavorative all'attività agricola e le strutture agrituristiche potranno essere create solo all'interno di edifici già esistenti in azienda. L'80% dei prodotti utilizzati per i pasti dovranno provenire dall'azienda stessa o da aziende agricole del territorio o essere costituiti da prodotti regionali a marchio controllato; per la restante parte, i pasti e le bevande dovranno comunque, preferibilmente, provenire da produzioni di artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

L'attività di ristorazione, ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, non può superare la media dei cinquanta pasti giornalieri su base mensile. Tale limite potrà comunque essere elevato di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola presente nell'agriturismo. La legge prevede, inoltre, che le aziende agrituristiche siano soggette a forme di controllo con cadenza almeno triennale da parte degli enti territoriali, per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in oggetto, nonché controlli effettuati dai competenti organi, volti a verificare l'igiene e la sicurezza alimentare e ambientale. In caso di mancato rispetto delle regole, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

Molto interessante, la previsione di una semplificazione dei processi di autorizzazione: per iniziare l'attività sarà infatti sufficiente presentare a Comune e ASL una dichiarazione di inizio attività.

Il titolo II è invece dedicato alle fattorie didattiche ossia alle imprese agricole singole o associate che svolgono, oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altre tipologie di utenze, finalizzate alla conoscenza del territorio rurale, dei prodotti dell'agricoltura, alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda. Per potere svolgere tali attività, la legge prescrive la frequenza al corso di formazione per operatore di fattoria didattica, nonché l'iscrizione presso l'apposito elenco provinciale.

Il titolo III, dispone in merito agli elenchi provinciali degli operatori agrituristiche e di fattoria didattica, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

Infine, il titolo IV detta le disposizioni finali disponendo anche sugli oneri finanziari.